



# COMUNE DI LADISPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**AREA III – SETTORE 2**

**Igiene Urbana Integrata - Idrico Integrato - Ambiente**

Piazza Giovanni Falcone 1 - 00055 Ladispoli

PEC: [comunediladispoli@certificazioneposta.it](mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it)

mail igiene urbana: [ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it](mailto:ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it)

mail idrico integrato e ambiente: [ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it](mailto:ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it)

---

**servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano  
EER 20.03.03 “residui della pulizia stradale”**

**CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI**

### ART. 1 - Oggetto e Valore dell'Appalto

Oggetto dell'appalto:	Servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano EER 20.03.03 "residui della pulizia stradale".
Produttore dei rifiuti:	Comune di Ladispoli
Provenienza dei rifiuti:	spazzamento stradale effettuato nel territorio comunale dalla ditta incaricata del Servizio di Igiene Urbana (Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2).
Descrizione delle prestazioni:	l'Appaltatore deve eseguire il servizio di trattamento in impianto autorizzato di tutto il rifiuto EER 20.03.03 prodotto dal Comune di Ladispoli per tutta la durata dell'appalto.
TRASPORTATORE dei rifiuti (dal Comune di Ladispoli all'impianto di trattamento):	ditta incaricata del Servizio di Igiene Urbana (Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2).
Tipologia dell'appalto:	servizi
Numero lotti:	1
CPV:	90513200-8
Stima dei quantitativi da trattare:	510,00 t/anno
Corrispettivo unitario stimato: (tariffa di conferimento – Iva esclusa):	115,00 €/t
Durata contratto:	4 anni

#### Stima Valore dell'Appalto (importi al netto dell'IVA):

stima costi per conferimento rifiuto (4 anni):	234.600,00 €
Importo per proroga tecnica (6 mesi): (art. 10 del Capitolato art. 120 comma 11 del d.lgs. n.36/2023)	29.325,00 €
Importo stimato per modifica del quantitativo di rifiuti: (art. 10 del Capitolato e art. 120 c. 1 lett. A d.lgs. n. 36/2023)	52.785,00 €

#### Valore stimato dell'appalto\*:

**316.710,00 €**

- <u>*di cui costi della manodopera (calcolati come da schema allegato):</u>	78.003,43 €
- <u>*di cui costi della sicurezza:</u>	1.000,00 €

#### Contratto Collettivo Applicabile (art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023)

il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è:  
CCNL FISE-ASSOAMBIENTE

- Tipo di finanziamento: l'appalto è finanziato con entrate dell'Ente con destinazione vincolata.
- Valore dell'appalto: il valore dell'appalto è stato calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del rifiuto da trattare per la durata massima del contratto per la tariffa di conferimento (corrispettivo unitario stimato). A tale importo è stato sommato l'importo stimato per la proroga tecnica di cui all'art. 10) e le modifiche quantitative dei rifiuti da trattare. L'importo stimato delle modifiche quantitative non costituisce un limite ai rifiuti EER 20.03.03 da trattare, in quanto l'impianto deve assicurare l'ingresso di tali rifiuti conferiti dal Comune di Ladispoli per tutta la durata dell'appalto.
- Quantitativo dei rifiuti e importo contrattuale: il quantitativo e l'importo contrattuale sono stati stimati sulla scorta dei dati storici dell'Ente e pertanto devono considerarsi previsionali e non vincolanti. L'Appaltatore deve garantire l'ingresso ed il trattamento di tutto il quantitativo di rifiuto prodotto dal Comune di Ladispoli, per tutta la durata dell'appalto, in qualsiasi periodo dell'anno. Per il mancato conseguimento del quantitativo di rifiuto stimato, l'appaltatore non può rivendicare alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Ladispoli, in quanto trattasi di appalto a misura.  
Nella formulazione dell'offerta si deve tener conto che la produzione di rifiuti EER 20.03.03 è soggetta a significative oscillazioni. A titolo esemplificativo si riportano di seguito i conferimenti effettuati negli anni 2023 e 2024 del rifiuto:

	QUANTITA' EER 20.03.03 (t)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Gennaio	70,04	50,75	25,63
Febbraio	32,95	44,61	25,74
Marzo	38,10	25,44	52,70
Aprile	54,00	47,42	44,11
Maggio	36,71	42,44	47,67
Giugno	48,40	48,71	40,71
Luglio	57,61	40,09	50,60
Agosto	39,73	51,47	54,24
Settembre	43,94	41,00	-----
Ottobre	48,46	50,91	-----
Novembre	32,77	38,73	-----
Dicembre	40,88	31,52	-----
	<b>543,59</b>	<b>513,09</b>	

- Frazione Estranea del rifiuto: l'Appaltatore deve eseguire, a propria cura e spese, tutte le operazioni necessarie per la gestione della frazione estranea in conformità alla normativa vigente. Eventuali frazioni recuperabili e sovvalli rimangono nella piena e totale disponibilità dell'Appaltatore.
- Sopralluogo: non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

### **ART. 2 – Operatori Economici ammessi, requisiti**

Gli Operatori Economici devono essere in possesso di:

- requisiti di qualificazione di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per le attività corrispondenti alle prestazioni da eseguire;
- impianto dotato di specifica autorizzazione per il trattamento e recupero (allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) del rifiuto EER 20.03.03, con capacità di ingresso pari o superiore a 750,00 tonnellate annue, rilasciata con una delle seguenti modalità alternative:
  - Autorizzazione semplificata, art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
  - Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..
- iscrizione o richiesta di iscrizione alla white list presso la Prefettura Territorialmente Competente;
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali per la categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

### **ART. 3 - Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico, gli elementi caratterizzanti l'esecuzione del servizio da appaltare e rilevanti per il Comune, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta per lo svolgimento del servizio.

Le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono effettuate in base ai seguenti punteggi:

	<b>Punteggio Massimo</b>
Offerta Tecnica	50
Offerta Economica	50
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **ART. 4 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Offerta Tecnica</b>			
Criterio	Sub-punteggio	Sub-criterio	Punteggio
Certificazioni	<b>5</b>	ISO 9001	2
		ISO 14001	3
Sostenibilità ambientale (distanza dell'impianto dal Comune di Ladispoli) *	<b>45</b>	da 0 a 150 km	45
		da 151 a 200 km	35
		da 201 a 250 km	25
		Da 251 a 300 km	15
		Oltre 301 km	0
<b>TOTALE punteggio max:</b>			<b>50</b>

(\*) Criterio per il calcolo della distanza tra il Comune e l'impianto di trattamento:

il calcolo della distanza è effettuato secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (Ladispoli, via degli Aironi n. 1) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto), nel sito (<https://www.google.com/maps>) selezionando "indicazioni stradali" e "auto" nel campo opzioni.

La commissione assegna il relativo punteggio automaticamente ed in valore assoluto, sulla base dell'offerta proposta.

### **ART. 5 – Offerta Economica**

Il punteggio massimo di 50 punti, è attribuito all'Operatore Economico che offre il ribasso percentuale maggiore per lo svolgimento del servizio. Alle altre offerte si attribuiscono punteggi inferiori calcolati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = 50 \times R : R(\max)$$

<b>P</b>	= Punteggio della singola offerta economica;
<b>50</b>	= Punteggio massimo attribuibile;
<b>R</b>	= Ribasso percentuale della singola offerta economica;
<b>R(max)</b>	= Ribasso percentuale migliore (il più alto) presentato tra tutti i concorrenti ammessi;

L'offerta economica deve essere formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla legislazione vigente che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto che pertanto deve essere considerato remunerativo.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica è vincolante per l'Operatore Economico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 per una durata di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si può procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Criterio per l'affidamento dell'appalto nel caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte: in esecuzione al principio di prossimità agli impianti di recupero previsto dall'art. 181 comma 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, in caso di parità tra due o più offerte, si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico con impianto di trattamento più vicino al Comune di Ladispoli. La distanza è calcolata utilizzando il criterio indicato nella valutazione dell'offerta tecnica (art. 4).

### **ART. 6 – Adempimenti dell'Appaltatore**

L'Appaltatore deve garantire:

1. l'ingresso nell'impianto di tutto il quantitativo di rifiuto EER 20.03.03 prodotto dal Comune di Ladispoli, per tutta la durata dell'appalto, in qualsiasi periodo dell'anno;
2. a propria cura e spese, l'esecuzione di tutte le analisi (merceologiche ecc.) necessarie per definire la caratterizzazione dei rifiuti conferiti e/o da conferire, o da effettuare a qualsiasi altro titolo;
3. l'apertura dell'impianto in tutti i giorni dell'anno eccetto i festivi. Tuttavia, nel caso di giorni festivi consecutivi, esempio 25 e 26 dicembre, l'impianto deve garantire il conferimento in almeno uno dei due giorni consecutivi;
4. comunicare con congruo anticipo al Comune ed al relativo Gestore del servizio di Igiene Urbana, gli orari di apertura dell'impianto per il conferimento dei rifiuti. Deve essere garantita una fascia oraria minima adeguata all'esigenze del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto e puntuale espletamento delle operazioni di conferimento;
5. fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.
6. la pesatura dei rifiuti nel momento di ingresso nell'impianto, annotandola nel documento previsto dalla normativa vigente (formulario di identificazione rifiuto - FIR). La copia di tale documento timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di conferimento e completa di indicazione relativa al peso registrato a destino, deve essere trasmessa mensilmente al Comune di Ladispoli, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di conferimento, unitamente ad una tabella riepilogativa contenente l'elenco dei FIR e le quantità conferite. La mancata e/o tardiva riconsegna dei FIR completi in ogni parte, può determinare oltre ad eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dall'inosservanza delle norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito;
7. l'utilizzo dell'impianto di trattamento indicato in sede di offerta, fatti salvi motivi di forza maggiore.

### **ART. 7 - Durata dell'Appalto**

Il contratto ha una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dall'avvio del servizio che, fatti salti possibili impedimenti, è previsto per il 01/01/2025.

Il contratto non può terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto, fatti salvi i limiti di legge di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appalto può essere avviato prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 *“Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.”*

Il contratto può essere prorogato (proroga tecnica) in conformità all'art. 10.

### **ART. 8 - Verifica delle prestazioni e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo del servizio è effettuato in conformità alla normativa vigente. Le spettanze a favore dell'Appaltatore sono corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle *“Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*. Trattandosi di appalto a misura è pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato pari al

prodotto del quantitativo mensile di rifiuto conferito, espresso in tonnellate, per la tariffa di conferimento/ingresso, espressa in euro/tonnellate.

Il pagamento mensile delle fatture avviene secondo quanto stabilito con la seguente procedura:

- 1) L'Appaltatore trasmette al Comune entro il giorno 10 del mese successivo a quello oggetto di rendicontazione, i formulari identificativi dei rifiuti (FIR) unitamente ad una tabella riepilogativa contenente l'elenco dei FIR e le quantità;
- 2) Il direttore esecutivo del contratto (DEC) esamina la documentazione ricevuta e, accertata la correttezza, emette certificato di verifica di conformità che, vistato dal RUP, viene trasmesso all'Appaltatore;
- 3) L'Appaltatore emette la fattura elettronica con le modalità sopra specificate. In carenza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, la fattura è rifiutata;
- 4) Il Comune procede all'emissione di ordinanza di liquidazione della fattura previa:
  - a) acquisizione del DURC, nei modi previsti per legge. In caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023;
  - b) verifica dell'insussistenza di inadempimenti da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*" e del D.M. 18/01/2008, n. 40 "*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*".

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché della comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento.

La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore è effettuata al Comune di Ladispoli in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore è compensato di qualsiasi spesa ed onere inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Nel caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", l'Appaltatore non può avvalersi di alcun diritto per procedere arbitrariamente all'abbandono o alla riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo sono esclusivamente imputabili all'Appaltatore.

Non si dà seguito a richieste di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risultino non svolti.

Non è prevista alcuna anticipazione dei corrispettivi.

Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5,

dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7, art. 3, della legge n. 136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### ***ART. 9 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo***

La tariffa di conferimento, espressa in euro/tonnellata, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Tuttavia può essere aggiornata secondo quanto previsto dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 a decorrere dal secondo anno di contratto, misurando la variazione intervenuta con l'indice "ISTAT FOI Medio Annuo" (indice medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati), nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente, la richiesta è inoltrata dall'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, pena la perdita del diritto, allegando i relativi conteggi e la documentazione ISTAT. Qualora la richiesta di aggiornamento venga accolta, i suoi effetti decorrono dal primo giorno dell'anno contrattuale in corso;
- la richiesta non può essere riferita a frazioni di anno, ma può riguardare uno o più anni consecutivi se esclusi da precedenti aggiornamenti (causa, ad esempio, per il termine indicato al precedente punto).

Il Comune attiva il procedimento di verifica e accertamento e, qualora ricorrano i presupposti, emette l'atto definitivo di approvazione dell'adeguamento entro 60 giorni dalla richiesta. La fatturazione della tariffa aggiornata avviene solo dopo approvazione dei conteggi da parte del Comune.

Gli aggiornamenti della tariffa in diminuzione possono essere richiesti anche dal Comune di Ladispoli con le medesime modalità e prescrizioni. Qualora l'impresa non risponda entro 60 giorni dalla richiesta, si applica il principio del "silenzio assenso".

La tariffa di conferimento non può essere soggetta ad altre richieste di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 del codice civile.



### ***ART. 10 - Modifiche del contratto in corso di esecuzione***

Il contratto può essere modificato in conformità alla normativa vigente, nello specifico all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, ed alla documentazione di gara.

I quantitativi di rifiuti riportati nel presente Capitolato devono considerarsi previsionali e non vincolanti calcolati in base ai quantitativi storici prodotti. Il contratto di appalto può pertanto essere modificato ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), al fine di garantire il conferimento di tutti i quantitativi di rifiuti prodotti, in aumento o diminuzione, per tutta la durata del contratto.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le fasi di aggiudicazione del nuovo appalto, in esecuzione all'art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore garantisce l'espletamento del servizio, agli stessi patti e condizioni, fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono fermi tutti i prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

È consentita la sostituzione dell'impianto di trattamento per cause di forza maggiore, come disciplinato al successivo art. 12.

### ***ART. 11 - Subappalto***

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto [nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere] nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### ***ART. 12 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore***

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'Impianto anche quelle che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- Guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Blocchi o embarghi;
- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore inoltra tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune, che di conseguenza procede all'immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento. L'Appaltatore comunica con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Qualora fosse necessario modificare l'impianto di conferimento per cause di forza maggiore, la

sostituzione deve essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non deve comportare oneri aggiuntivi per quest'ultimo. L'Appaltatore, entro 24 ore (un giorno) dal fermo impianto per cause di forza maggiore, deve comunicare al Comune:

- l'impianto o gli impianti alternativi che verranno utilizzati;
- l'autorizzazione/i dell'impianto/i all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
- la convenzione/i stipulata tra l'Impresa Appaltatrice ed il Gestore dell'impianto di trattamento dalla quale risulti la possibilità di avvalersi di tale impianto;
- la propria Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - categoria 8 (intermediazione dei rifiuti);
- l'omologazione della pesa/e e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.

Qualora l'Appaltatore:

- non comunichi l'impianto sostitutivo nei termini sopra specificati, il Comune si riserva la facoltà di poter conferire il rifiuto presso altro impianto di trattamento ed a procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla risoluzione contrattuale senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore, fatte salve le prestazioni contrattuali effettuate.
- comunichi l'impianto sostitutivo nei termini sopra specificati, le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune a qualsiasi titolo (ad esempio per il trasporto del rifiuto) sono rimborsate dall'Impresa Appaltatrice. Il rimborso è effettuato tramite decurtazione dell'importo dalla prima fattura di pagamento o previa escussione della polizza fideiussoria costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali. Null'altro è rispettivamente dovuto, tra le Parti, a qualsiasi titolo durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Qualora la sospensione delle attività dell'impianto individuato dall'Appaltatore in sede di offerta sia maggiore di 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di poter procedere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto. La risoluzione è disposta tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo pec con preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Il Comune provvede a liquidare all'Appaltatore esclusivamente le prestazioni effettuate previste nel contratto. Null'altro è rispettivamente dovuto tra le parti.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalle cause, non possono costituire presupposto per l'Appaltatore per richiedere ulteriori compensi, rimborsi spese o indennizzi di qualsiasi genere.

### ***ART. 13 – Risoluzione del contratto***

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata o comunicazione inviata attraverso PEC, nei seguenti casi:

- fallimento dell'appaltatore;
- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;
- interruzione del servizio, salvo che l'Appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
- scadenza e mancato rinnovo dell'autorizzazione al trattamento/smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/2006;

- perdita requisiti per l'accesso alle pubbliche gare (art. 96 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023);
- compromissione dell'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore da fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di grave illecito professionale;
- raggiungimento dei limiti previsti all'art. 50 comma 1 lett. b) - e) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto e procedure negoziate;
- in esecuzione a quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023;
- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte anche non consecutive, non determinata da cause di forza maggiore;
- esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto dal contratto;
- in tutti i casi previsti dalla legge.
- **In data 28/02/2027 ha scadenza il contratto per il servizio di igiene urbana nel Comune di Ladispoli. Qualora il nuovo appalto di igiene urbana preveda condizioni tali da rendere necessaria la conclusione del servizio di cui al presente Capitolato, il Comune di Ladispoli, a seguito di valutazione effettuata a suo insindacabile giudizio, trasmette all'Appaltatore, con preavviso di trenta giorni, la volontà di procedere alla risoluzione contrattuale.**

In tutti i casi sopra elencati per cui si perviene alla risoluzione del contratto, all'Impresa Appaltatrice è saldato il corrispettivo dei servizi previsti dal contratto effettivamente prestati (art. 122 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023). È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni "subiti e subendi" dal Comune.

#### ***ART. 14 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore***

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al committente il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o dell'interruzione e sui tempi di ripresa regolare del servizio;
- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio è causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Ladispoli ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione;
- all'esecuzione di tutti gli adempimenti normativi derivanti dall'affidamento del presente appalto;
- mantenere, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio anche se derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attività, che dei terzi eventualmente incaricati a qualsiasi titolo, della cui idoneità autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale;

- farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o di danni a persone o cose arrecati al Comune di Ladispoli e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;
- al mantenimento gli standard di qualità, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- dell'onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest'ultimo ritenga utile, di carattere amministrativo e economico-finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

#### **ART. 15 - Verifiche e Controlli**

Il Comune di Ladispoli, per mezzo Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto.

Il DEC effettua le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, ed effettua, se lo ritiene utile, delle verifiche presso l'impianto di trattamento dei rifiuti.

I controlli non soggetti a preavviso permettono di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore e le eventuali contestazioni sono effettuate nella forma scritta. Per la funzionalità dei controlli l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a fornire tutta la collaborazione necessaria.

#### **ART. 16 - Penali**

È prevista l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimenti contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

A titolo non esaustivo saranno applicate penali nei seguenti casi:

<b>DESCRIZIONE INADEMPIENZA</b>	<b>IMPORTO SANZIONE</b>
Mancata esecuzione del servizio	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.
Mancata accettazione del conferimento entro il giorno comunicato;	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Mancata consegna della documentazione/rapporti richiesti dal Comune (Rapporti, formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, ecc.)	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto, errori, o inadempienze delle disposizioni del Contratto/Capitolato.	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

La penale è irrogata mediante comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune considera valida la penale applicata. Il relativo importo è dedotto dai compensi spettanti all'Appaltatore. Ove questi non siano sufficienti, si procede all'incameramento, parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali; l'appaltatore reintegra tempestivamente la garanzia dovuta.

### ***ART. 17 – Esecuzione d'Ufficio***

Verificandosi mancanze o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, qualora il Comune lo ritenga necessario, in aggiunta all'applicazione delle penali, può eseguire d'ufficio le prestazioni contrattuali mancanti addebitando all'Impresa Appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute. Le maggiori spese sostenute dal Comune, sono trattenute dal primo corrispettivo da riconoscere all'Impresa Appaltatrice. Gli inadempimenti sono comunicati all'Impresa Appaltatrice a mezzo PEC. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno cagionato per inadempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto.

### ***ART. 18 – Garanzie***

L'Impianto di trattamento deve essere dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile, anche verso terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto (RCT – RCO), con validità non inferiore alla durata del contratto.

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, per la garanzia provvisoria. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice dei contratti pubblici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e

del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 19 - Disposizioni a tutela del lavoro**

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore, in esecuzione all'art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, si obbliga a garantire:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico, in sede di offerta, indica le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni (art. 102 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023).

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti, a qualunque titolo assunti, ed a comunicare il CCNL applicato entro 10 giorni dalla richiesta, in qualsiasi momento dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto all'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto:

- a disporre di personale destinato al servizio che deve essere, per numero e qualità, adeguato e formato alle esigenze e importanza delle prestazioni da eseguire;
- in ottemperanza a quanto prescritto nel D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*": tessera di riconoscimento per il personale delle imprese

appaltatrici e subappaltatrici). L'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.

- a fornire un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso il proprio impianto nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, nonché alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con il datore di lavoro del personale esterno, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile per ridurre al minimo, i rischi da interferenze nei luoghi di lavoro (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti);
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- a mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio;

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provveda in merito.

#### ***ART. 20 - Tutela dei dati personali***

Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), dal Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018, e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione, in esecuzione alla normativa antimafia, per tutte le fasi dell'appalto in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2016 recante "*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione alla gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità per cui la gara stessa viene espletata.

#### ***ART. 21 - Protocollo di legalità***

L'Appaltatore comunica tempestivamente al Comune ed alla Prefettura, i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### ***Art. 22 - Norma di rinvio***

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato ed eventuali allegati o atti richiamati, nella documentazione di gara e nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ladispoli, 04/10/2024

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
(Settore Igiene Urbana Integrata)



**SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO EER  
20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE"**

<b>Importo annuale appalto:</b>		€ 58.650,00				
<i>Costo annuo della manodopera</i>	<i>Costo Orario Medio della manodopera:</i>		<i>Incidenza della manodopera sul Valore Stimato dell'appalto</i>			
€ 14.445,08	€ 27,78		24,63%			
<i>così suddiviso:</i>						
<i>Descrizione contratto</i>	<i>Livello</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ore di lavoro a settimana</i>	<i>Ore di lavoro annue</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Tot. costo annuo manodopera</i>
<i>CCNL FISE - ASSOAMBIENTE</i>	6A	<i>Impiegato</i>	3,00	156	€ 32,80	€ 5.116,80
	2B	<i>Operaio</i>	4,00	208	€ 23,69	€ 4.927,52
	4B	<i>Operaio</i>	3,00	156	€ 28,21	€ 4.400,76
<i>Costo Annuo della Manodopera:</i>						€ 14.445,08
<i>Costo della Manodopera per l'intera durata dell'appalto (4 anni + proroga tecnica):</i>						€ 65.002,86
<i>Costo della Manodopera per modifiche art. 120 c. 1 lett. A d.lgs. n. 36/2023 (art. 11 del Capitolato):</i>						€ 13.000,57
<b><i>COSTO TOTALE MANODOPERA:</i></b>						<b>€ 78.003,43</b>